



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa

In composizione monocratica e in persona del giudice, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento portante il n. **r.g. 95 /2025**, promosso da

[] (C.F. [])

ricorrente

per il tramite dell' [] di Sant'Angelo a Scala,
con il nominato gestore della crisi avv. DOMENICO FESTA

letto l'art. 70 CCII.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 30/06/2025, [] ha chiesto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il piano proposto prevede:

- prosecuzione del piano di ammortamento del mutuo ipotecario in corso di regolare esecuzione, con conservazione dell'abitazione familiare in proprietà con la ex moglie, che ne dispone in via esclusiva unitamente ai due figli minori;

- conservazione della proprietà dell'autovettura Fiat Panda, dell'attuale valore di € 2.500,00;
- soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati nei primi otto mesi del piano;
- soddisfazione parziale dei creditori chirografari nella misura del 26,1% a partire dal nono mese e fino al termine di esecuzione del piano prevista alla scadenza del sessantesimo mese dall'omologa;
- destinazione al fabbisogno finanziario del piano di una quota del reddito mensile pari ad € 500,00, che si aggiunge alla rata di € 527,00 per mese destinata al rimborso del mutuo ipotecario.

Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa la proposta e il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori inseriti in elenco, come da ricevute in atti (v. informativa del gestore della crisi in data 7/10/2025);

Nel termine di venti giorni successivi alla comunicazione sono pervenute al gestore della crisi le osservazioni della società Prestitalia S.p.a., la quale ha eccepito la mancanza dei presupposti soggettivi per l'omologa del piano di ristrutturazione, avendo il debitore contratto in malafede o comunque con colpa grave l'ingente debito maturato, nella piena consapevolezza di non poter far fronte alle rate dei prestiti contratti; l'osservante ha evidenziato che, nel modulo sottoscritto per l'erogazione del finanziamento Prestitalia, destinato in parte all'estinzione di altro pregresso mutuo Santander, il contraente non aveva fatto alcuna menzione del mutuo ipotecario pregresso e dell'esborso periodico che da esso derivava; di aver tenuto conto del merito creditizio del cliente, applicando i limiti di legge all'erogazione del prestito assistito da cessione del quinto stipendiale, in particolare verificando l'assenza di altre operazioni di cessione contemporanee e il mancato superamento della soglia del cinquanta per cento dello stipendio mensile in caso di concorrenza di altre forme di finanziamento; di ritenere in ogni caso illegittima la mancata inclusione delle quote di TFR già

maturate fra le risorse finanziarie del piano di ristrutturazione, precisando, al riguardo, che nel contratto di finanziamento con cessione di quinto dello stipendio il predetto emolumento deve essere posto a garanzia del rimborso delle rate rimaste insolute.

Nessuna modifica è stata successivamente apportata al piano.

Il gestore della crisi ha replicato con propria memoria alle osservazioni proposte eccependo la mancata o incompleta valutazione del merito creditizio da parte del creditore.

Il gestore ha altresì dato atto della nota depositata da Financit S.p.a. in data 12/01/2026, con la quale l'osservante ha eccepito la perdurante validità della delegazione di quinto dello stipendio disposta da a garanzia del prestito contratto con la BNL Finance, come previsto dall'art. 2914 co. 2 c.c. e dall'art. 68 co. 2 d.P.R. 1809/1950.

All'udienza del 12/02/2026 il creditore Prestitalia S.p.a. ha insistito nelle ragioni di contestazione ed il ricorrente nella domanda di omologa del piano.

§ Le osservazioni proposte

Le questioni sollevate da Prestitalia S.p.a. sono ammissibili, al di là di ogni valutazione sulla corretta valutazione del merito creditizio all'atto dell'erogazione del finanziamento.

L'art. 69 co. 2 CCII preclude, infatti, al creditore qualificato che abbia violato i principi di cui all'art. 124 TUB, unicamente la facoltà processuale di sollevare eccezioni relative alla convenienza del piano, non invece quelle inerenti alla sussistenza dei presupposti di legge per l'omologa (sul punto cfr. Cass. 24 luglio 2025, n. 21048).

Le ragioni di critica afferiscono nel caso in esame proprio alle suindicate condizioni di omologabilità del piano, riguardando in particolare: a) l'esistenza di ragioni soggettive ostative, ovvero la colpa grave, mala fede o frode del consumatore nel provocare la condizione di sovraindebitamento;

b) l'illegittimità della mancata inclusione delle quote di TFR già maturate fra le risorse finanziarie del piano.

Il motivo sub a) è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Il Codice della crisi ha inteso favorire l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, modificando l'originaria formulazione della norma, contenuta nell'art. 12 bis della l. 3/2012, in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui *“il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

L'art. 69 co. 1 CCII, eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell'assunzione del debito ed alla sproporzione fra l'entità di esso e le capacità patrimoniali dell'indebitato, prevede, invece, nell'ottica del *favor debitoris*, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa nel solo caso in cui possa valutarsi come “colpa grave”.

Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte.

L'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di

adempire, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. *shock* esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato).

Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio erroneamente compiute da soggetti qualificati.

In tale ultima ipotesi la colpa del consumatore non può dirsi automaticamente esclusa (cfr. Cass. 21048/2025 cit.), ma va senza dubbio valutata anche alla luce della condotta assunta dal soggetto finanziatore quando, erogando ulteriore credito ad un soggetto già gravemente indebitato, abbia concorso a determinare l'insostenibilità della rata finanziaria complessiva e, pertanto, lo stato di crisi o di insolvenza (v.si Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).

Venendo al caso qui in esame, deve darsi atto anzitutto della circostanza che ebbe a contrarre il principale debito oggetto di ristrutturazione, quello derivante dal mutuo ipotecario, in condizioni di adeguata solvibilità, avendo nel tempo provveduto ad onorare tutte le rate.

Il ricorrente ha continuato a versare le somme previste dal piano di ammortamento del mutuo, nonostante il peggioramento delle proprie capacità di spesa dovute alla separazione coniugale, dichiarata con decreto di omologa del 2/7/2013 recante assegnazione della casa coniugale alla coniuge, ed alla decurtazione di una quota dello stipendio per l'arco temporale di un biennio a seguito dell'infarto subito nel gennaio 2021 (vedi cartella clinica prodotta quale doc. 8 delle integrazioni richieste dal Tribunale) e dell'impossibilità di prestare attività lavorativa per la durata di un anno.

L'incolpevole contrazione del reddito e la necessità di far fronte a maggiori spese in conseguenza della separazione e dell'instaurazione di una seconda relazione sentimentale, in uno con la necessità di continuare a far fronte al mutuo ipotecario, consentono di valutare in termini di colpa non grave l'incapacità di far fronte al rimborso di debiti pregressi.

Quanto ai debiti successivamente contratti, fra il 2021 ed il 2024, al netto delle somme destinate all'acquisto dell'unica autovettura di proprietà del ricorrente, essi sono stati poi quasi esclusivamente assunti per sanare e rinegoziare passività anteriori a cui il non era più in grado di far fronte per le sopravvenute e già richiamate condizioni personali e reddituali.

Le maggiori somme ricevute rispetto a quelle impiegate per la rinegoziazione dei finanziamenti anteriori risultano esigue e pertanto verosimilmente destinate a soddisfare esigenze primarie a cui l'istante non riusciva più a far fronte con il reddito residuo, dedotte le trattenute derivanti dalle clausole autoliquidanti e le somme destinate al pagamento del mutuo ipotecario.

Non scalfisce il complessivo giudizio sulla condotta del consumatore, così come sopra formulato, la circostanza che egli non abbia fatto riferimento all'esistenza di un debito ipotecario pregresso all'atto dell'assunzione del finanziamento Prestitalia S.p.a., potendo egli ragionevolmente confidare

nelle verifiche compiute dall'operatore finanziario qualificato anche mediante consultazione delle banche dati del sistema creditizio.

L'ulteriore motivo di doglianza di Prestitalia S.p.a. è parimenti privo di fondamento, atteso che nessuna disposizione di legge impone che fra le risorse finanziarie destinate ad onorare il piano del consumatore sia inclusa la quota di trattamento di fine rapporto maturata.

La proposta di pagamento dei creditori ha infatti contenuto libero e può prevedere la soddisfazione, anche parziale e differenziato, dei creditori in qualsiasi forma (art. 67 co.1 CCII).

Inammissibili sono, poi, le osservazioni proposte dal creditore Financit S.p.a., in quanto pervenute oltre il termine dei venti giorni anteriori all'udienza di omologa stabilito dall'art. 70 co. 3 CCII.

Esse risultano peraltro riferite non già alle condizioni dell'omologa bensì all'opponibilità di una delegazione di pagamento alla massa, espressamente esclusa dal disposto dell'art. 67 c. 3 CCII, nella parte cui è previsto che la proposta del consumatore può prevedere, fra l'altro, anche la ristrutturazione e falcidia dei debiti assistiti dalle garanzie autoliquidanti.

§ Ulteriori presupposti per l'omologa

Sono stati già presi in considerazione nel decreto di apertura gli ulteriori presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura e si è dato atto della qualità di consumatore del ricorrente. È stata, inoltre, già accertata la condizione di sovraindebitamento dovuta all'insostenibilità finanziaria delle rate mensilmente dovute, pari ad € 1730,00 su un reddito medio di € 1700,00. Si richiamano pertanto integralmente le considerazioni ivi svolte.

§ Assenza di atti in frode

Neppure è emersa dall'istruttoria la commissione di atti in frode ai creditori.

Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti

nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.

La situazione patrimoniale complessiva del ricorrente, anche per effetto delle integrazioni richieste, risulta compiutamente illustrata e documentata in modo da consentire ai creditori una completa informazione sulle possibilità di soddisfazione nell'alternativa liquidatoria.

Il gestore della crisi ha infatti reso l'attestazione di *"completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda"* e non sono emerse, nel corso dell'istruttoria, circostanze tali da modificare significativamente i valori delle attività e passività indicate nel piano.

Non vi è inoltre evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

L'unico atto traslativo compiuto dal ricorrente, vale a dire la cessione di un'autovettura Jeep Compass incidentata nell'anno 2024, ha avuto una rilevanza economica minima (€ 4.000,00) ed è avvenuto ad un prezzo che non può dirsi incongruo in considerazione dello stato del veicolo, non riducendo, dunque, in modo significativo la garanzia patrimoniale dei creditori.

§ Rispetto delle regole sul trattamento dei creditori ed assenza di pregiudizio per il creditore ipotecario

Si è già dato atto, con il decreto di apertura del procedimento, del rispetto delle regole di trattamento dei creditori.

Il piano ha previsto il pagamento integrale dei creditori prededucibili e prelatizi ed il pagamento parziale dei creditori chirografari.

La soddisfazione integrale del ceto creditorio privilegiato esclude la necessità dell'attestazione comparativa prevista dall'art. 67 co. 4 CCII, relativa al trattamento alternativo che tali creditori riceverebbero in caso di apertura della liquidazione controllata. La dilazione temporale, contenuta nell'arco di otto mesi, rende inoltre superflua ogni considerazione sulla necessità di acquisire e verificare la detta attestazione anche nei casi di pagamento integrale, ma dilazionato per un periodo superiore ai due anni previsti dal secondo periodo del richiamato comma quarto.

Quanto ai creditori chirografari, il loro trattamento non è soggetto a speciali vincoli, salvo che la soddisfazione deve essere non irrisoria ed i tempi di pagamento ragionevoli (Cass. 26 settembre 2022, n. 28013).

Nella fattispecie in esame le due condizioni sopra indicate sono rispettate.

La percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari, compresi quelli assistiti da garanzie autoliquidanti, è fissata nella misura del 26,1 % ed il pagamento è previsto entro un arco temporale compreso fra il nono ed il sessantesimo mese dall'omologa.

La collocazione dei crediti assistiti da cessione del quinto stipendiale o da deleghe di pagamento nella categoria dei chirografari è legittima, non potendo la clausola negoziale che riconosce una garanzia collaterale essere parificata ad un privilegio - spettante quest'ultimo nei soli casi previsti dalla legge - ed essendo espressamente consentita la ristrutturazione e falcidia di crediti siffatti alla stessa stregua degli altri (art. 67 co. 3 CCII), salva in ogni caso la possibile attivazione del giudizio di convenienza.

Un siffatto giudizio comparativo, nella specie neppure richiesto, non potrebbe del resto basarsi sull'opponibilità delle cessioni di quinto o delle deleghe di pagamento in caso di apertura della liquidazione controllata.

Ed infatti, parimenti, l'apertura della liquidazione giudiziale comporta, a garanzia della *par condicio creditorum*, la sopravvenuta inefficacia delle cessioni di quinto stipendiale, del T.F.R. o dei trattamenti pensionistici con finalità autoliquidanti; tali negozi, finalizzati all'estinzione di obbligazioni anteriori, sono inopponibili alla massa in quanto tutti i creditori vanno necessariamente soddisfatti secondo le regole del concorso formale e sostanziale (Trib. Mantova, 20/04/2023, Verona, 20/09/2022; Trib. Parma, 28/02/2021, tutte reperibili sul *web*).

§ Facoltà di conservazione della casa di abitazione e prosecuzione del mutuo ipotecario

Il ricorrente ha chiesto di poter proseguire il pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione principale conservando la proprietà dell'immobile, acquistato in comunione legale con la ex coniuge.

L'art. 67 co. 5 CCII consente, in deroga alla regola sancita dall'art. 154 co. 2 CCII e richiamata nelle procedure di concordato dall'art. 96 CCII, la possibilità per il mutuatario di evitare l'automatica decadenza dal beneficio del termine e di dare ulteriore corso al piano di rimborso del mutuo ipotecario, al fine di evitare la messa in vendita della casa di abitazione.

Occorre, ai sensi dell'art. 67 co. 5 CCII, che il contratto riguardi "*l'abitazione principale del debitore*", sia ancora pendente alla data di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e sia in corso di regolare esecuzione, salvo che il giudice autorizzi il pagamento delle rate anteriormente scadute ed insolute.

Le richiamate condizioni di legge risultano rispettate nel caso in esame, atteso che il ricorrente ha dimostrato di essere in regola con i pagamenti secondo il piano di ammortamento concordato con l'istituto di credito (cfr. relazione informativa del gestore ed allegato 3 alle integrazioni fornite).

La circostanza che l'abitazione sia assegnata al coniuge convivente con i figli minorenni non può costituire circostanza ostativa, tenuto conto che il

ricorrente non è titolare di altro immobile e che le esigenze di tutela sottese alla norma si estendono all'intero nucleo familiare, così da dover essere garantite anche in caso di intervenuta separazione dei coniugi.

§ La fattibilità del piano

In sede di omologa il sindacato giudiziale si estende alla non manifesta inattuabilità del piano.

Nel caso di specie le risorse finanziarie occorrenti per l'esecuzione dei pagamenti secondo il piano sono pari € 500,00 mensili, in aggiunta alla somma di € 527,00 necessaria al rimborso periodico delle rate del mutuo.

Il ricorrente ha dato atto di poter disporre di tali importi con il sostegno economico della madre che, oltre ad ospitarlo senza costi nella casa di sua proprietà, è titolare di una pensione di € 1.769,00.

È dunque verosimile, anche per effetto del venir meno delle trattenute sullo stipendio del ricorrente, che si generino, al netto dei costi per il sostentamento personale e familiare, le eccedenze necessarie all'attuazione del piano.

§ Provvedimenti accessori

Va in definitiva dichiarata l'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la chiusura della procedura, con adozione dei provvedimenti accessori come in dispositivo.

§ Spese del procedimento

Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto della novità delle questioni e della loro obiettiva controvertibilità dimostrata dall'esistenza di orientamenti difformi, richiamati dalla parte osservante, a proposito del giudizio di meritevolezza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da

compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi, avv. DOMENICO FESTA, di:

- vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
- trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;
- notificare il datore di lavoro che, per effetto dell'omologa, vengono meno le trattenute derivanti dalla cessione del quinto della pensione, dovendo i creditori essere esclusivamente soddisfatti secondo le regole del concorso;
- aprire un conto intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato su cui far confluire le risorse destinate al pagamento dei creditori da eseguirsi mediante riparti semestrali come indicato nel piano;
- accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti ove siano eseguiti riparti

parziali, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII;

- depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

dispone che la sentenza sia comunicata dalla cancelleria al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Avellino nell'apposita sezione.

Avellino, 19 marzo 2026

Il Giudice Delegato

Dott. Pasquale Russolillo